

La lex specialis impone all'amministrazione la stretta osservanza delle sue prescrizioni, con la conseguenza che le regole di gara sono indifferenti alle modifiche sopravvenute del sistema normativo vigente. L'amministrazione, pertanto, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, decisioni della Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5206; 18 sett. 2002, n. 4752; 21 giugno 2002, n. 3404), è tenuta nella conduzione della procedura ad applicare le regole del bando anche in caso di sopravvenuta abrogazione ovvero di modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, essendole precluso derogare al regolamento di gara così come cristallizzato, quand'anche divenuto medio tempore difforme dallo ius superveniens. Conseguentemente, laddove in relazione al momento della pubblicazione degli avvisi per l'affidamento di incarichi di progettazione debba ritenersi in vigore il testo dell'art. 17, comma 12, della legge quadro sui lavori pubblici come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 166 del 1 agosto 2002, e non il testo successivamente novellato dal comma 5 dell'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge quest'ultima entrata in vigore il 12 maggio 2005), è necessario fare riferimento, ratione temporis per l'appunto, alla modifica apportata dalla legge 166/2002, in cui viene a chiare lettere richiamato l'elemento fiduciario. Ciò premesso, va osservato al riguardo che per gli incarichi di ultima fascia (ossia sotto la soglia di 100.000 euro stabilita dalla citata legge n. 166/02) comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentivano alla stazione appaltante l'affidamento a soggetti di fiducia, assolti i soli oneri della verifica dell'esperienza e della capacità professionale nonché della motivazione in relazione al progetto da affidare, senza prescrivere l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né dettagliati adempimenti preliminari né puntuale determinazione di specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante. Pertanto, stante la suddetta disciplina, relativamente a siffatti incarichi, sono da ritenersi legittime le clausole degli avvisi pubblici, disponenti che non si poneva in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e che non si prevedeva l'attribuzione di un punteggio. Quanto alla motivazione dei suddetti incarichi, sempre alla luce della modifica apportata dalla legge n. 166/02 al tempo vigente, che sull'elemento "fiducia" faceva perno, si rileva che lo stesso obbligo motivazionale perde di consistenza o quanto meno vede di molto attenuata la sua valenza. Poiché, infatti, la disposizione al tempo vigente nel richiedere agli aspiranti la produzione dei propri curricula non ne faceva derivare la necessità di stilare apposita graduatoria valutativa, che sarebbe stata in contrasto con la scelta fiduciaria, ossia ampiamente discrezionale e non vincolata, il curriculum prodotto era sostanzialmente finalizzato alla verifica non già comparativa, ma nel singolo, di esperienza e capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare. In altri termini il prescelto doveva essere idoneo allo svolgimento dell'incarico e solo in detti limitatissimi ambiti andava resa la motivazione.